

DICHIARAZIONE COMUNE

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto di procedere alla firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

HANNO ESPRESSO il loro accordo sulle risoluzioni, riportate nell'allegato I, il cui contenuto figurava nelle corrispondenti risoluzioni allegate all'atto finale della conferenza di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario:

- risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso anteriori,
- risoluzione relativa a una regolamentazione comune della concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario;

HANNO ESPRESSO il loro accordo sulle seguenti dichiarazioni, riportate nell'allegato II, il cui contenuto figurava nell'allegato della dichiarazione comune adottata dalla conferenza di Lussemburgo del 1985 sul brevetto comunitario:

- dichiarazione relativa all'adeguamento delle legislazioni nazionali in materia di brevetti,
- dichiarazione relativa al funzionamento della Corte d'appello comune durante il periodo transitorio;

HANNO ESPRESSO il loro accordo sulla seguente decisione, riportata nell'allegato III, il cui contenuto risulta dalla decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti, riportata nell'allegato dell'atto finale della conferenza di Lussemburgo del 1975 e dalla decisione complementare alla decisione summenzionata, riportata nell'allegato della dichiarazione comune, adottata dalla conferenza di Lussemburgo del 1985:

- decisione concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte d'appello comune;

HANNO ESPRESSO il loro accordo sulle seguenti risoluzioni e dichiarazioni, riportate nell'allegato IV:

- dichiarazione concernente le convenzioni speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario,
- risoluzione relativa alla fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,
- dichiarazione relativa alle norme sulla competenza giurisdizionale nel protocollo sulla composizione delle controversie,
- dichiarazione relativa ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario.

ALLEGATO I

RISOLUZIONE

RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE O AL POSSESSO ANTERIORI

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

desiderosi di permettere a coloro che hanno utilizzato o erano in possesso dell'invenzione oggetto di un brevetto comunitario prima della data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità prima della data di tale priorità, di usufruire, in condizioni di uniformità, di un diritto basato su questa utilizzazione o questo possesso nel territorio di tutti gli Stati contraenti,

riconoscendo che il conseguimento di tale obiettivo comporta una revisione dell'articolo 37 della convenzione sul brevetto comunitario,

HANNO DECISO di avviare tempestivamente la procedura di revisione dell'accordo al fine di istituire un diritto fondato sull'utilizzazione o sul possesso anteriori di un'invenzione oggetto di un brevetto comunitario, che produca effetti uniformi nel territorio di tutti gli Stati contraenti.

RISOLUZIONE

RELATIVA A UNA REGOLAMENTAZIONE COMUNE DELLA CONCESSIONE DI LICENZE
OBBLIGATORIE SU UN BREVETTO COMUNITARIO

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

desiderosi di rafforzare il carattere unitario dei brevetti comunitari mediante una regolamentazione in base alla quale le licenze obbligatorie su tali brevetti debbano essere concesse da organi comuni in base a criteri definiti in tale regolamentazione,

riconoscendo tuttavia che gli Stati contraenti hanno la necessità di poter concedere, nel pubblico interesse, per esempio nell'interesse della difesa nazionale, licenze obbligatorie su brevetti comunitari ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto comunitario,

considerando che, fatta questa riserva, il mantenimento delle competenze delle autorità nazionali per la concessione di licenze obbligatorie su brevetti comunitari può essere preso in considerazione soltanto per un breve periodo transitorio, date le fondamentali differenze legislative che si ripercuotono sulla libera circolazione delle merci protette da brevetti e sull'eliminazione delle distorsioni di concorrenza,

HANNO DECISO di avviare, non appena entrato in vigore l'accordo, i lavori necessari affinché l'accordo possa essere completato da una regolamentazione comune sulla concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.

ALLEGATO II**DICHIARAZIONE****RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI BREVETTI**

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

osservando che, dopo la firma della convenzione sul brevetto comunitario del 15 dicembre 1975, in vari Stati membri sono state portate a termine procedure legislative dirette ad eliminare per quanto possibile le differenze esistenti tra le legislazioni in materia di brevetti nazionali e il diritto comune dei brevetti risultante da detta convenzione,

PRENDONO NOTA che i governi di ciascuno degli Stati membri in cui tali procedure non hanno potuto essere completate e devono essere avviate si impegnano a far sì che le loro legislazioni in materia di brevetti nazionali siano modificate in modo da essere adattate, per quanto possibile, alle corrispondenti disposizioni della convenzione sul brevetto europeo, dell'accordo sul brevetto comunitario e del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

DICHIARAZIONE**RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO**

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario ed in particolare del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari,

considerando che, per un periodo di cui non si può prevedere la durata, i proventi derivanti dalle tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario saranno inferiori al costo dei compiti supplementari attribuiti all'Ufficio europeo dei brevetti e alle spese occasionate dal funzionamento della Corte d'appello comune,

ESPRIMONO la loro ferma intenzione di adoperarsi affinché in questo periodo la Corte d'appello comune sia insediata in modo progressivo, i suoi membri siano retribuiti in base al numero delle controversie proposte e il personale sia assunto a mano a mano che sarà necessario,

RACCOMANDANO al comitato amministrativo di tener conto di questi obiettivi nelle decisioni che adotterà, segnatamente in applicazione dell'articolo 11 del protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari.

ALLEGATO III

DECISIONE

CONCERNENTE LAVORI DIRETTI A PREPARARE L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI SPECIALI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI E DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

vista la decisione del 15 dicembre 1975 concernente lavori diretti a preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti,

vista la decisione complementare alla decisione summenzionata, adottata il 18 dicembre 1985,

ADOTTANO LA SEGUENTE DECISIONE:

1. Il comitato interinale per il brevetto comunitario, istituito dalla decisione del 15 dicembre 1975, è confermato. Esso è composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee; si applicano le disposizioni degli articoli 11, 12, 14, paragrafo 2, 15, 17 e dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 della convenzione sul brevetto comunitario. Il comitato interinale potrà adottare un regolamento interno a complemento di queste disposizioni.
2. Compito del comitato interinale è adottare le misure preparatorie che consentano agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e alla Corte d'appello comune di avviare tempestivamente le loro attività.
3. I lavori preparatori all'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte d'appello comune possono essere svolti da gruppi di lavoro.
4. Il comitato interinale può invitare organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative a partecipare, in veste di osservatori, alle sue sessioni e alle riunioni dei gruppi di lavoro.
5. La missione del comitato interinale consistente nel preparare l'avvio delle attività degli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti termina con la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione prevista dall'articolo 84, paragrafo 1, lettera a) della convenzione sul brevetto comunitario. Il comitato interinale è sciolto nella prima riunione del comitato amministrativo della Corte d'appello comune.

*ALLEGATO IV***DICHIARAZIONE****CONCERNENTE LE CONVENZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4
E ALL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO**

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma del protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario,

considerando che l'istituzione del regime comunitario di brevetti è indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico della Comunità,

RICONOSCONO che, qualora debba essere negoziata una convenzione speciale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 o dell'articolo 8 dell'accordo sul brevetto comunitario prima che quest'ultimo entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità europea, qualsiasi Stato firmatario che non è parte dell'accordo sul brevetto comunitario partecipa ai negoziati e alla conclusione di detta convenzione speciale.

RISOLUZIONE**RELATIVA ALLA FISSAZIONE DELLA TABELLA DELLE TASSE PER IL MANTENIMENTO IN
VIGORE DEL BREVETTO COMUNITARIO**

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

consapevoli dell'onere finanziario del regime in materia di traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario da sostenere da parte del titolare del brevetto comunitario,

INVITANO il comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti a tenere debitamente conto, tra l'altro, di questo elemento in sede di fissazione della tabella delle tasse per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario.

DICHIARAZIONE**RELATIVA ALLE NORME SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE NEL PROTOCOLLO SULLA
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

all'atto della firma dell'accordo sul brevetto comunitario,

prendendo atto dell'iniziativa degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale nel protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari,

solleciti di mantenere l'unità del regime giuridico stabilito dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988,

ESPRIMONO la loro disponibilità ad avviare quanto prima negoziati con gli Stati dell'EFTA al fine di concludere con tali paesi, prima dell'entrata in vigore del protocollo sulla composizione delle controversie, uno strumento che, conformemente all'orientamento delineatosi il 30 novembre 1989 in seguito a contatti preliminari tra gli Stati membri delle Comunità europee e gli Stati membri dell'EFTA, sarebbe destinato:

- a permettere la non applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 del protocollo sulla composizione delle controversie ai convenuti domiciliati in uno Stato membro dell'EFTA, che sia parte contraente della convenzione di Lugano,
- a convenire sulla competenza esclusiva dei tribunali dei brevetti comunitari, istituiti dal protocollo sulla composizione delle controversie, nei confronti di tali convenuti, nei procedimenti in materia di contraffazione e validità,
- a riconoscere ai tribunali dei brevetti comunitari dello Stato membro delle Comunità europee, nel quale avrà sede la Corte d'appello comune, la competenza a decidere nei confronti dei medesimi convenuti per atti commessi nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee anche qualora l'attore sia domiciliato nel territorio di uno di detti Stati.

DICHIARAZIONE**RELATIVA AD UN'EVENTUALE MODIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO SUL BREVETTO COMUNITARIO**

All'atto della firma del protocollo relativo ad un'eventuale modifica delle condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, i governi degli Stati membri della Comunità economica europea convengono che, qualora alla data del 31 dicembre 1991 il protocollo non sia ancora entrato in vigore, una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea sarà convocata dal presidente del Consiglio delle Comunità europee per trovare all'unanimità i mezzi destinati a far sì che il regime del brevetto comunitario possa essere applicato alla data del completamento del mercato interno.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, han firmado la presente Declaración común.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt befuldmægtigede hertil, underskrevet denne fælleserklæring.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten Bevollmächtigten diese gemeinsame Erklärung unterschrieben.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα κοινή δήλωση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Joint Declaration.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente déclaration commune.

Dá fhianú sin, shínigh na Lánchumhachtaigh seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Dearbhú Comhpháirteach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, naar behoren daartoe gemachtigd, deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben ondertekend.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, devidamente habilitados para o efeito, apuseram as suas assinaturas na presente Declaração Comum.

Hecho en Luxemburgo, el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende december nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.


Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá déag de mhí na Nollaig míle naoi gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Lussemburgo, addì quindici dicembre millenovecentottantanove.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd negentachtig.

Feito no Luxemburgo, em quinze de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.


Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België



For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Otto Meyer-Albrecht
Minister

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française

Jacques Cresson

For the Government of Ireland
Thar ceann Rialtas na hÉireann

David J. O'Keefe

Per il governo della Repubblica italiana

Giulio Romita


Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Lucien Kirsch

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

P. F. M. M. M. M.

Pelo Governo da República Portuguesa



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland